

D.A. n. 80/CAB del 06/08/2020

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio".

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita *"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo",* nonché il comma 1 bis che recita *"I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";*



VISTO il rinvio all'art.18 della Legge n.157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art.10 della Legge regionale n° 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il *Comitato Regionale Faunistico Venatorio* nella seduta del 22 luglio 2020 ;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (*parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc*);

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali*;

CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019;

VISTE le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2020/2021 fornite dai Servizi per il Territorio- UO 1 Affari Generali - Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n° 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

CONSIDERATO che l'art. 25 della L.R. 33/97 e ss.mm.ii. consente nella aziende faunistico-venatorie un prelievo di fauna "controllato" derivante da censimenti che vengono espletati in periodo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;

CONSIDERATO che i titolari di AA.FF.VV., nell'ambito di una razionale gestione della fauna, all'interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistiche possono prevedere un numero di soggetti prelevabili;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di



pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e ss.mm.ii.;

DECRETA

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2- L'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021, è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B" facente parte integrante del presente decreto.

ART. 3 – Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana .

ART.4 – L'attività venatoria nelle Isole minori e nei Siti Natura 2000, dove la stessa è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Palermo, 10 6 AGO. 2020



Assessore
BANDIERA

Allegato "A" al Decreto Assessoriale n. 80/GAB del 06/08/2020



CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA. TT. CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n. 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;
- 4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L. R. 1 settembre 1997 n.33);
- 5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L. R. n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;
- 6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 7) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 8) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L. R. n. 33/97 e succ. mod. ed int.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L. R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 9) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.



I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5), 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

a) **i giorni 02, 06, 12 e 13 settembre 2020 nella sola forma dell' appostamento temporaneo**

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

b) **i giorni 02 e 06 settembre 2020 nella sola forma dell' appostamento temporaneo**

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*)

c) **i giorni 06 e 13 settembre 2020**

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Apertura generale

d) **dal 20 settembre 2020 al 30 novembre 2020 incluso:**

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)



E' consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fino alla data distinta per ATC secondo il seguente schema: **9 novembre 2020**: AG1, CT2, EN1, EN2, ME1, PA1, RG1, RG2, SR2, TP1 e TP2; **30 novembre 2020**: AG2, CL1, CL2, CT1, SR1, ME2, PA2.

e) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 incluso

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*)

f) dal 20 Settembre 2020 al 10 gennaio 2021 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*)

g) dal 1 ottobre al 31 ottobre 2020 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*)

h) dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 incluso

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

i) dal 20 settembre 2020 al 10 gennaio 2021 incluso

uccelli : Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

l) dal 20 settembre al 28 ottobre 2020 incluso

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*)

m) dal 02 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 incluso

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue diverse forme fenotipiche.

n) dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 incluso

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*)

o) dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 incluso

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

p) dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 incluso

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Porciglione (*Rallus aquaticus*);

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica a giudizio dell'ISPRA, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"

q) **dal 1 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021 incluso**

Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Moriglione (*Aythya ferina*)

Secondo quanto stabilito dall'Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. III del 18/10/2019 con la quale è stato accertato che la popolazione di tali anatidi è considerata in forte aumento e pertanto le ha ritenute cacciabili fino al 19 gennaio.

r) **dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 incluso:**

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

La data di chiusura della predetta specie scaturisce da alcuni studi e progetti di ricerca:

- studio sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del gruppo di lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "*Migration and movements of Eurasian Woodcock - Scolopax rusticola...*" con la quale viene dimostrata che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla terza decade di febbraio;

- pubblicazione scientifica di A.Tedeschi, M.Sorrenti & altri - "*Inter individuali variatio and consistency of migratory behavior in the Euroasia Woodcock*" che riassume i dati dello studio con la telemetria satellitare aggiornati al 2018 sulle beccacce svernanti in Italia riconferma che non si verificano partenze per la migrazione pre-nuziale prima della fine di febbraio;

- progetto di monitoraggio della specie, attuato dalla Regione Siciliana e avviato durante il periodo di svernamento e di migrazione pre-nuziale, con dati riscontrati con quelli dei capi abbattuti.

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime ($< 10^{\circ}\text{C}$ in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

s) **dal 15 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 incluso:**

Lepre Italica (*Lepus corsicanus*)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni proposte nel Progetto triennale "*Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di monitoraggio*" da parte delle Ripartizioni Faunistico-Venatorie che potranno avvalersi di cacciatori formati e abilitati nell'ambito del medesimo Progetto e approvate dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascun distretto individuato all'interno degli **Ambiti territoriali di Caccia AG1, AG2, ME1, ME2, CT1, CT2,**



SR1, SR2, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso, specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 20 settembre al 31 dicembre 2020 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l'ausilio dei cani. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 5 settembre 2020. Dal 1° al 31 gennaio 2021 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. La caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1° al 31 gennaio 2021 la caccia in forma collettiva è autorizzata dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- 
- 3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
 - 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata dal 01 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 nelle seguenti forme:

- dal 01 Novembre 2020 al 31 Gennaio 2021 sia in forma libera che collettiva, quest'ultima con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio e con l'ausilio dei cani;

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia ME1, ME2, PA1 e PA2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore, ciò in relazione alla massiva presenza del predetto selvatico all'interno degli AA. TT. CC. citati.

Dal 1 al 31 gennaio 2021 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2020 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) negli altri ambiti territoriali di caccia della Sicilia possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;



- b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia
- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
- 6) negli AA.TT.CC PA1 e PA2 possono essere autorizzate dieci squadre per giornata di caccia. Di queste almeno cinque devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.
- 7) negli AA.TT.CC ME 1 e ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a dieci squadre, per giornata di caccia.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti".



ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio da allevamento (*Oryctolagus cuniculus*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e della Starna (*Perdix perdix*). Gli animali, provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. I capi non abbattuti dai cacciatori devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Per quanto concerne la Quaglia, così come indicato dall'ISPRA, si ritiene opportuno che l'immissione di *taxa* ibridati con forme domestiche dovrebbe essere consentita solo in presenza di opportune strutture idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.

ART. 9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO PER SPECIE	LIMITE MASSIMO STAGIONALE PER SPECIE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	20
Allodola	10	40
Codone, Pavoncella, Beccaccino, Mestolone	5	25
Moriglione	2	10
Coniglio selvatico	1	15

ART. 10 – Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.



ART.11 – Regolamentazione e edivieti inerenti l'uso del Furetto

L'uso del Furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato: **dal 20 Settembre 2020 al 7 Ottobre 2020 inclusi**, nei seguenti AA.TT.CC.: AG1- CT2 – EN1 – EN2 – ME1 – PA1 - SR1 – SR2 – TP1 – TP2 - TP4 **dal 20 settembre al 21 ottobre inclusi** nei seguenti AA.TT.CC.: AG2 – CL1- CL2 – CT1 – ME2 – PA2.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il Furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare con se il Furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 12 - Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare l'attività venatoria, sin dal 05 Settembre 2020, nelle aziende agro venatorie e faunistico venatorie.

ART. 13 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dall'1 al 31 gennaio 2021 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma o da cerca.

ART. 14 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L'attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.



Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

IBA 215 Monti Sicani

Ai fini della consultazione cartografica dei “Siti Natura 2000” e delle I.B.A. (Important Bird Areas) si riportano successivamente i link che rimandano ai siti ufficiali, secondo la seguente formulazione:

Siti Natura 2000 - “Per la individuazione dei confini, delle coordinate geografiche e della cartografia di tutti i Siti Natura 2000 (che comprendono le zone SIC, ZSC e ZPS) istituiti in Sicilia, si rimanda alla banca dati Natura 2000 ufficiale, disponibile al link: www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie, ovvero tramite visualizzatore del Geoportale della Regione Siciliana - S.I.T.R. raggiungibile al link: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2320>.”;

I.B.A. - “Le cartografie delle aree IBA e ZPS sono consultabili sul sito: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>.”.

ART. 15 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per

la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Come evidenziato, inoltre, nel Piano d'azione del Capovaccaio, redatto dall'ISPRA nel 2009, per evitare fenomeni di saturnismo per il rapace, è vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo per la caccia al Coniglio selvatico nel mese di settembre.

ART. 16 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi;

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 17 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione ms.l.m	Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E

6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

- b) Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;
- c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 18 – Norme finali

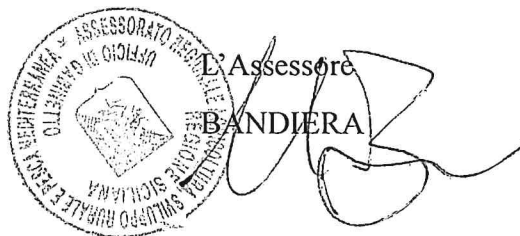
Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e ss.mm.ii. – L. R. 33/97 e ss.mm.ii. - in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal incendi;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Al fine di implementare l'attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistica, durante la stagione venatoria 2020-2021 i soggetti indicati all'art. 27 della L. 157/1992 e all'art. 44 della L.r. 33/1997, ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione delle medesime leggi, dovranno rafforzare l'attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di rispettiva competenza.

Palermo li 6 AGO. 2020

L'Assessore
BANDIERA



Allegato "B" al D.A. n. 80/GAB del 06/08/2020



CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della L.r. 33/97;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;
- nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- in tutto il territorio facente parte dell'ex istituendo Parco Regionale dei Monti Sicani, i cui confini e relativa cartografia è consultabile al seguente link:
<http://www.parcodemontisicani.it/index.php/it/documenti/cartografie-del-parco>

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Maccalube di Aragona" (AG2);
- 3) "Torre Salsa" (AG1);
- 4) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 6) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).
- 8) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
- 9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
- 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);

- 
- 5) "Lago Soprano" (CL1);
 - 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
 - 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disucri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali :

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Cicli" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa" (CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);
- 2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);



6) “Rossomanno – Grottascura – Bellia” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);
- 2) “Parco fluviale dell’Alcantara” (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);
- 2) “Bosco di Malabotta” (ME2);
- 3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);
- 4) “Isola Bella” (ME2);
- 5) “Laghetti di Tindari” (ME2);
- 6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);
- 7) “Isola di Alicudi” (ME3);
- 8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);
- 9) “Isola di Panarea e Scogli vicini” (ME3);
- 10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);
- 11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) “Mandràzzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

- Parchi naturali

- 1) “Parco delle Madonie” (PA2).

b) Riserve naturali:

- 1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1);

- 
- 2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” (PA1);
 - 3) “Capo Gallo” (PA1);
 - 4) “Capo Rama” (PA1);
 - 5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);
 - 6) “Grotta di Entella” (PA1);
 - 7) “Grotta Conza” (PA1);
 - 8) “Grotta dei Puntali” (PA1);
 - 9) “Isola delle Femmine” (PA1);
 - 10) “Serre della Pizzuta” (PA1);
 - 11) “Montepellegrino” (PA1);
 - 12) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2);
 - 13) “Monte S. Calogero” (PA2);
 - 14) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);
 - 15) “Serre di Ciminna” (PA2);
 - 16) “Isola di Ustica” (PA3).
 - 17) “Grotta della Molara” (PA1)
 - 18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci
 - 19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “ Gorgo salato” (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida
- 2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa.
Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di coniglio selvatico.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Pino d'Aleppo” (RG1);
- 2) “Macchia foresta del fiume Irmínio” (RG1 - RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla ZPS
ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
- 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);
- 3) "Grotta Palombara" (SR1);
- 4) "Saline di Priolo" (SR1);
- 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
- 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
- 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
- 8) "Grotta Monello" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Area faunistica per la Lepre italiana "Cugni di Cassaro" ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 2) "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.7
- 3) "Pantani di Gelsari e di Lentini" come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio - cartografia fig. 2.8.
- 4) ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

Parco Nazionale Isola di Pantelleria

b) Riserve naturali:

- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
- 2) "Zingaro" (TP1);
- 3) "Saline di Trapani" (TP1);
- 4) "Monte Cofano" (TP1);
- 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
- 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
- 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
- 8) "Lago Preola e Gorgi Tondi" (TP2);
- 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

- 1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 *"tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio"*

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Gli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria

Palermo, 06 AGO. 2020



L'Assessore
BANDIERA

